



A FIANCO DELL'AUTOMOBILISTA

Parliamo di responsabilità civile da circolazione dei veicoli.

L'art. 2054 del codice civile dispone un regime particolare per la responsabilità derivante dai danni cagionati dalla circolazione dei veicoli.

La disposizione disciplina tre diverse ipotesi di responsabilità.

- Il conducente è responsabile dal danno causato dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Per escludere la responsabilità non è sufficiente diligenza e perizia: è necessario provare il "caso fortuito".

Per caso fortuito si intende un evento impreveduto ed imprevedibile che rende inevitabile il verificarsi di un evento, ponendosi come l'unica causa di esso (per es.: l'albero caduto nella sede stradale, sradicato da un vento di forza eccezionale).

- Il proprietario di un veicolo è responsabile anche se il veicolo è condotto da un soggetto diverso. In tal caso potrà liberarsi da responsabilità solamente dimostrando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Il danneggiato ha la facoltà di agire indifferentemente contro il proprietario o contro il conducente per ottenere il risarcimento del danno.

- Nel caso invece di più veicoli che collidono si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in parte uguale a causare il danno.

Da ciò deriva che ciascuno dovrà sopportare la metà del proprio danno e risarcire la metà del danno riportato dall'altro, salvo alcuni casi particolari.

Per la circolazione dei veicoli, il legislatore ha imposto l'obbligo della preventiva assicurazione per i danni arrecati a terzi (art. 193 c.d.s. e L. n. 990/1990).

In caso di sinistro, per potersi avvalere della copertura assicurativa, sono previste diverse procedure: constatazione amichevole di sinistro, procedura ordinaria e procedura di conciliazione.

- Per ciò che concerne la prima, si tratta della procedura CID (convenzione per l'indennizzo diretto) che ha lo scopo di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni causati da collisioni tra due veicoli a motore. Essa consente di ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dalla propria compagnia di Assicurazione invece che dalla compagnia che abbia assicurato il veicolo responsabile: tale procedura si applica ai sinistri che abbiano coinvolto due soli veicoli con danni alle cose e/o danni alle persone fino a €. 15.000 per ciascun soggetto coinvolto.

- La procedura ordinaria prevede che il danneggiato deve inviare alla compagnia di assicurazione del soggetto che ha causato il danno, la richiesta di risarcimento accompagnata da una dettagliata descrizione della dinamica dell'incidente e dei danni subiti: tale procedura si attiva quando non è possibile avvalersi del CID.

- Dal 1° luglio 2004, su tutto il territorio nazionale è diventata operativa la procedura di conciliazione per le controversie relative alle RC auto che abbiano ad oggetto richiesta di risarcimento entro €. 15.000. Tale procedura, volontaria e gratuita, si attiva se l'assicurato non sia stato soddisfatto dalla gestione del sinistro, purchè non abbia adito il giudice ordinario o richiesto l'intervento dell'ISVAP.

Angelo Centola
Direttore A.C. Pordenone